REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. **11795/2015** promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. VECCHI VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA MONARI 5 BOLOGNApresso il difensore avv. VECCHI VITTORIO

APPELLANTE

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (C.F. 00818570012), con il patrocinio dell'avv. IOVINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO 4 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. IOVINO MASSIMILIANO

APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.

AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI IN GRADO DI APPELLO

1. Di seguito alla citazione in appello, in cui l'appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza n. 442/15 del 20.11.2014 in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata in punto al mancato riconoscimento del danno biologico da invalidità permanente, accertato e riconosciuto nella misura di un 2% a seguito di consulenza medico-legale, ed alla costituzione di parte appellata, che, eccepito il mancato accertamento strumentale del danno biologico permanente, non ritenendo tale l'esame

Firmato Da: IOVINO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b567 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10793

ecografico compiuto per rilevare la lesione al rachide cervicale, instava per la conferma, la causa era posta in decisione a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.

2. La questione va affrontata e risolta con riferimento al novellato sistema normativo in tema di danno biologico di lieve entità, previsto dall'art. 139 CdA.

Il comma 2 dell'art. 139 cit. prevede *"...per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato"*. Tale specifica disposizione detta una norma ben precisa in materia di prova, stabilendo che la lesione deve esser "*suscettibile di accertamento medico-legale*" e cioè, in pratica, che essa deve essere accertata sostanzialmente attraverso una consulenza d'ufficio medico-legale.

La novella, introdotta dall'art. 32, comma 3-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha anche previsto, come ultimo periodo del citato art. 139, 2 comma, che la sua prova debba darsi esclusivamente mediante un «accertamento clinico strumentale obiettivo» nell'ipotesi di invalidità permanente. Il legislatore ha, quindi, inteso tener ferma la disciplina comune del *genus* danno biologico per lesioni di lieve entità, poiché non è intervenuto sulla prima parte del comma 2, ma ha aggiunto ad essa una nuova disposizione diretta a disciplinare la *species* del «danno biologico permanente» per un particolare aspetto, quello della prova del danno. Si desume agevolmente che il legislatore stesso abbia inteso disciplinare in termini più restrittivi quest'ultima, richiedendo un *quid pluris*, rispetto a quella del «danno biologico temporaneo», posto che riguardo ad essa non si è limitato ad esigere l' «*accertamento medico legale* » della « lesione », ma ha prescritto che questa debba essere altresì oggetto di «*accertamento clinico strumentale obiettivo*». Ciò detto, conclusione che può trarsi dall'analisi sistematica è quella per cui il comma 3-*ter*, in realtà, non limita la risarcibilità di un danno, bensì la possibilità di provarlo.

Firmato Da: IOVINO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b567 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10793

Ciò, sia detto per amor di chiarezza, è conforme all'orientamento di questo Tribunale, che va pertanto confermato, e secondo il quale si sostiene quanto segue.

La legge 27 del 2012, di conversione del DL 24.01.2012 n. 1, con l'articolo 32 commi ter e quater ha modificato l'art.139 CdA co.2, prevedendo che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possano dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente e stabilendo che il danno alla persona per lesioni di lieve entità sia risarcito solo a seguito di riscontro medico legale, da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

La Corte Costituzionale con le pronunce nn. 235/14 e 242/15 ha respinto ogni censura di costituzionalità di dette norme, chiarendo altresì che '*tali nuove disposizioni - ..in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore)*'.

In particolare con l'ordinanza 242 del 2015 ha dichiarato <<*manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe*>>, seguendo la linea interpretativa già fatta intravedere nella sentenza n. 235/2015.

Ha, infatti, ribadito che la limitazione imposta all'accertamento delle microlesioni (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) deve ritenersi rispondente a criteri di

Firmato Da: IOVINO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b567 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10793f

ragionevolezza, in termini di bilanciamento, "*in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi*.".

Come già sostenuto da questo Tribunale (cfr. sent. dott. Neri 14.04.2016 n. 20435; dott. Arceri 12.05.2016 n. 20536; dott. Benini 06 giugno 2016), indipendentemente dalla natura strettamente vincolante o meno di tale pronuncia, non può disconoscersi che essa proviene dall'organo deputato al vaglio della compatibilità delle norme dell'ordinamento giuridico con i valori costituzionali; pertanto, se proprio tale organo, con affermazione assolutamente *tranciante*, dichiara positivamente che tale compatibilità sussiste, appare, quantomeno, distonico con l'intero sistema, il continuare a sostenere il contrario.

Pertanto, occorre prendere atto che tale irrisarcibilità è stata espressamente sancita dal legislatore, all'esito di un bilanciamento, non irragionevole, della tutela della salute e del diritto al risarcimento in forma integrale delle lesioni a tale bene supremo, con la tutela dell'interesse, generale e sociale, degli assicurati, ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi (cfr. sent. cit).

Tale irrisarcibilità, però, va interpretata in modo restrittivo e non certo esteso oltre il significato letterale della norma; del resto con l'ordinanza n. 235 del 2014, la Corte Cost. ha già escluso che la "necessità" del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, può quindi, essere anche solo «visivamente», appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria).

3. **Nel caso di specie**, un accertamento strumentale del danno tramite indagine ecografica è stato effettuato, ovvero si fa riferimento nella CTU medico legale, redatta

Firmato Da: IOVINO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b567 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10793f

dal dott.), alla "....*indagine ecografica (strumentale) praticata dal dott.* (cfr. CTU pag. 12 sub 3 in risposta ai precisi rilievi sulla strumentalità dell'accertamento formulati dal CTP della Compagnia dott.), che aveva seguito la RX del 20.11.2012 (doc. 2c di parte appellante), effettuata in pronto soccorso.

Si può concludere, quindi, che, avendo l'analisi medico-legale, esperita in primo grado, riscontrato positivamente e strumentalmente la lesione denunciata, l'accertamento della lesione del bene salute e dei pregiudizi consequenziali non è presunto sulla base di mera sintomatologia soggettiva, ma è stato verificato obiettivamente in contraddittorio tra tutte le parti ed i loro consulenti, non lasciando spazio a facili narrazioni e/o sintomatologia soggettiva da parte della vittima.

4. Inoltre, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., lo stesso valore del danno biologico pari ad un 2% riconosciuto dal CTU non è stato contestato dal CTP di parte appellata, il quale ha soltanto opinato che una siffatta conclusione non si poteva trarre da un esame strumentale, id est dall'ecografia, ma soltanto indurre "*con criteriologia tradizionale medico legale*", dovendosi così opinare, secondo il CTP, che "*la lesione cervicale sia stata accertata clinicamente ed obiettivamente ma non strumentalmente*".

Tuttavia occorre rilevare che il giudice di prime cure ha inteso discostarsi con motivazione erronea dalle valutazioni espresse dal proprio consulente tecnico, infatti, nella sentenza si legge che "*... il danno biologico permanente - benché riconosciuto nella fattispecie dal C.T.U. dott. in misura pari al 2% - non è risarcibile, trattandosi di lesione << non suscettibile di accertamento clinico strumentale oggettivo >> e quindi i postumi risultano accertati unicamente in base alla sintomatologia soggettiva riferita dal danneggiato.*" nonostante il C.T.U. dott. in replica alle osservazioni del CTP UnipolSai avesse affermato che *<<l'ecografia al collo costituisce valida prova strumentale del danno permanente... >>* e che *<<La lesione dei muscoli del collo era in re ipsa nell'indagine ecografica*

Firmato Da: IOVINO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b567 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10793f

(strumentale) praticata dal dott. - e ciò perché, seguendo il percorso motivazionale della sentenza, "*...detta opinione non è condivisibile, perché contrasta con la risposta al quesito n. 2 fornita da altri C.T.U. nominati dallo scrivente in precedenti procedimenti, dove è stato accertato, come nella fattispecie, un trauma contusivo al rachide cervicale e dorsale.*".

Tuttavia in parte qua la motivazione del GdP appare apodittica, laddove assimila in via del tutto generica ragioni rinvenienti in altre e diverse realtà processuali, trasponendole *tout court* in quella presente, senza che sia possibile apprezzare l'assoluta sovrapposizione delle fattispecie; ciò dicasi senza considerare che in parte qua, così facendo, il GdP mostra di utilizzare una scienza propria senza però consentire di apprezzarne fino in fondo la portata e le ragioni, se si esclude l'adesione al convincimento scientifico del CTP di UnipolSai, che è appunto motivata propriamente ed esclusivamente con le realtà scientifiche rinvenienti da altri processi.

Del resto, sia detto a chiusura, ciò non contrasta neppure con l'argomentazione tecnica difensiva secondo la quale l'ecografia <<*...in ogni caso, salvo eventi eccezionali,* ***non è un esame dimostrativo di trauma minore del collo***" *(cfr. Linee Guida dell'Associazione Medico Giuridica Melchiorre Gioia).* >> [cfr. Comparsa pag. 8].

Conseguentemente la sentenza gravata si è discostato con motivazione solo apparente dal motivato parere del CTU, che ha riconosciuto nell'esame ecografico quell'obiettività strumentale necessaria per accertare un danno biologico da invalidità permanete nella misura del 2%, che, pertanto, va riconosciuta.

5. L'appello e la consequenziale riforma nel quantum, spiegata da [redacted], sono, pertanto, fondati e vanno dunque accolti per quanto di ragione.

6. Effettivamente il Giudice di Pace ha fatto mal governo dei principi invocati dall'appellante, tralasciando all'evidenza di considerare che l'ecografia al collo è certamente un esame di natura strumentale, e pertanto, la valutazione del C.T.U. è

Firmato Da: IOVINO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b567 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10793f

conforme ai principi posti dalla L.27/2012 e ribaditi anche dalla pronuncia della C. Cost. (sentenze n. 235/2014 e ordinanza n. 242/2015).

7. Consegue a ciò che la sentenza va parzialmente riformata in accoglimento dell'appello e la Compagnia va condannata anche all'ulteriore risarcimento del danno nella somma complessiva di €. 1.483,88, in applicazione del criterio di stima posto dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25 giugno 2015 (G.U. 15 luglio 2015, n. 162) tenuto conto dell'età (40) della persona infortunata al momento del sinistro.

Sulle somme tutte indicate dovranno altresì essere corrisposti, previa devalutazione alla data del sinistro, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro, alla data della pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla decisione.

Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat di categoria, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva. Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata, (cfr. in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).

8. Le spese di lite del presente grado vanno addossate alla Compagnia assicuratrice, che ha resistito e che è rimasta sostanzialmente soccombente.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello proposta da [redacted] contro UNIPOLSAI ASS.NI SPA in accoglimento dell' appello ed in parziale riforma della sentenza n. 442/15 del Giudice di Pace di Bologna impugnata, ferma nel resto, così decide:

Firmato Da: IOVINO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b567 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10793

1. condanna la Compagnia convenuta al pagamento per le causali di parte motiva all'ulteriore pagamento della somma di €. 1.483,88, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione.
2. condanna UNIPOLSAI ASS.NI SPA al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in €. 180,00 per spese vive, €. 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote di legge.

Così deciso in Bologna il 22.07.2016

Il Giudice

Dott. Pietro Iovino

Firmato Da: IOVINO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6b567 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10793f